

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 43 Del 13-03-20

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE STRAORDINARIA DEL LAVORO AGILE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ALTRI PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di marzo alle ore 13:00 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	A

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI E RICHIAMATI:

- la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 recante: *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”*;
- il DECRETO LEGGE n. 23 febbraio 2020 n. 6, contenente: *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020: *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*;
- la DIRETTIVA n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione, con la quale sono fornite *“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020.”*;
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, contenente disposizioni in materia di *“Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”*;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in data 8 marzo 2020 recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in data 9 marzo 2020 recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in data 11 marzo 2020 recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;

VISTO l'articolo 19, comma 3, del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, per il quale:

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020, che all'articolo 1, punto 6), testualmente prevede: *“Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione, con la quale, ferme restando le misure adottate in base al decreto-legge n. 6 del 2020, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le Amministrazioni Pubbliche, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, e sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di

accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;

TENUTO CONTO che il lavoro agile costituisce una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo di emergenza epidemiologica COVID – 19, e fino alla durata di esso, al fine di limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili, che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, in ragione della gestione dell'emergenza e in deroga agli accordi individuali;

VISTO lo schema di Regolamento allo scopo predisposto, nel testo allegato al presente atto e parte integrante di esso;

RITENUTO il Regolamento meritevole di approvazione;

VISTA la Circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 04.03.2020, recante: *“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”*, con la quale si forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità di implementazione delle misure normative e sugli strumenti, anche informatici, a cui le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa e si invitano le Amministrazioni a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica le misure adottate entro il termine di sei mesi;

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante: *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”*, che disciplina il ricorso a forme di lavoro agile anche per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

RILEVATO che è stata verificata la possibilità di permettere ai dipendenti di avere accesso da casa collegandosi da remoto al PC dell'Ufficio;

VISTA la nota informativa INAIL del 25.02.2020, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori nel lavoro agile ai sensi della legge 22 maggio 2017 n. 81, relativa agli

obblighi e ai diritti dei lavoratori, nonché ai comportamenti di prevenzione generale richiesti per lo *smart working*, resa disponibile sul sito dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro a termini dell'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2020;

VISTA la propria della competenza deliberativa per l'approvazione dell'atto, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto Comunale;
- la normativa inerente le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'informativa INAIL del 25.02.2020, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori nel lavoro agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, reso dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del servizio, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Responsabile del Settore Contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del suddetto decreto legislativo, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante, sostanziale e motivazionale del provvedimento, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI APPROVARE il *“Regolamento per l'attuazione del lavoro agile a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19”*, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. DI DARE INDIRIZZO ai Responsabili di Settore, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché, in aggiunta al lavoro agile e per limitare la presenza del personale negli uffici, prevedano l'utilizzo, nel rispetto della contrattazione collettiva, degli strumenti delle ferie pregresse, dei recuperi in banca delle ore, della rotazione del personale e altri analoghi istituti, ferma restando la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita di parere contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000.

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Responsabili di Settore, alle OO.SS. e al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della richiamata Circolare n. 1/2020.

6. DI DARE COMUNICAZIONE del presente atto ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE STRAORDINARIA DEL LAVORO AGILE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA CORRELATA AL COVID - 19

Articolo 1 Oggetto e finalità

Il Comune di Roccafluvione, in virtù dell'emergenza sanitaria correlata al virus Covid-19, alla luce della più recente normativa, nonché della Circolare n. 1/2020 della Funzione Pubblica, adotta il presente Regolamento per consentire l'attivazione del "*lavoro agile*" quale modalità ordinaria di organizzazione del lavoro nel periodo emergenziale, per consentire al personale, di avvalersi di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa.

L'efficacia temporale del presente Regolamento è limitata al periodo dell'emergenza sanitaria da Covid – 19.

Articolo 2 Definizioni

Per "*lavoro agile*", o "*smartworking*" costituisce una modalità ordinaria di svolgimento del lavoro nel periodo di emergenza Covid-19.

Il lavoro agile si svolge con l'esecuzione della prestazione all'esterno della sede di lavoro abituale attraverso l'uso di strumenti propri.

Articolo 3 Modalità organizzative

Il lavoro agile, in quanto modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella fase emergenziale, non necessita di autorizzazione.

Resta salvo il potere datoriale di richiedere la presenza in ufficio del personale per assicurare le attività indefferibili che richiedono la presenza nel luogo di lavoro, anche in ragione dello stato di emergenza.

Articolo 4 Modalità di svolgimento

La prestazione lavorativa in lavoro agile si svolge al di fuori della sede di lavoro abituale con apparecchiature e

connessioni proprie.

La prestazione di lavoro agile avviene secondo il consueto orario di lavoro al fine di consentire la interconnessione con i colleghi in ufficio.

L'orario giornaliero della prestazione in smartworking è analogo a quello reso in sede.

Le timbrature saranno comunicate via mail da inviare al Responsabile di Area ed all'ufficio gestione del personale, all'inizio ed alla fine di ogni giornata lavorativa.

Il dipendente trasmette, con cadenza giornaliera o periodica, al proprio Responsabile di Area, un sintetico Report delle attività svolte.

Il dipendente si impegna a:

- eseguire la prestazione lavorativa in modalità smartworking nel pieno rispetto dei vigenti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali;
- utilizzare le dotazioni informatiche eventualmente consegnategli esclusivamente per ragioni di servizio, senza alterare la configurazione del sistema o installare software in difetto di preventiva autorizzazione;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sull'utilizzo delle strumentazioni tecniche, nonché le specifiche norme sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- osservare la normativa in materia di sicurezza dei dati.

Articolo 5

Trattamento giuridico e retributivo

La prestazione lavorativa nella modalità di lavoro agile non incide sul trattamento giuridico ed economico in godimento, anche per quanto riguarda l'accesso ai benefici sociali e assistenziali.

E'inalterata la disciplina delle ferie, della malattia, della maternità e paternità e dei permessi previsti dalla normativa contrattuale e da specifiche disposizioni di legge.

La prestazione lavorativa nella modalità di lavoro agile non incide sul trattamento giuridico ed economico in godimento, anche per quanto riguarda l'accesso ai benefici sociali e assistenziali.

Resta inalterata la disciplina delle ferie, della malattia, della maternità e paternità e dei permessi previsti dalla normativa contrattuale e da specifiche disposizioni di legge.

Le giornate di attività svolte in lavoro agile, anche con modalità frazionata, non danno diritto all'erogazione del buono pasto e non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinario e/o protrazione oraria.

Articolo 6

Strumenti di lavoro

Al fine di rendere la prestazione lavorativa in modalità

agile, il lavoratore dovrà utilizzare strumenti tecnologici propri che, per ragioni di sicurezza e protezione della rete informatica comunale, potranno essere configurati dal tecnico informatico incaricato dal Comune.

L'Amministrazione non risponde di eventuali danni e/o usure degli strumenti utilizzati durante la prestazione resa in modalità agile.

Sono a carico del dipendente le spese riguardanti i consumi elettrici, di connessione alla rete Internet e le comunicazioni telefoniche con e per l'Ente.

In caso di malfunzionamento tecnico di qualsiasi natura, il dipendente deve informare tempestivamente il Responsabile di Area.

Articolo 7

Sicurezza

L'Amministrazione garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore in coerenza con l'esercizio dell'attività di lavoro in modalità agile.

Il dipendente collabora diligentemente con l'Amministrazione al fine di garantire il corretto e sicuro adempimento della prestazione di lavoro.

Articolo 8

Diligenza e riservatezza

Il lavoratore è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a rispettare le disposizioni normative e contrattuali, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli e su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza, nonché ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute nell'esecuzione del lavoro.

Tenuto conto della particolare modalità di esecuzione, costituisce obbligo del dipendente:

- impedire ogni interferenza sulla documentazione e/o dati utilizzati, che devono essere custoditi diligentemente;

- impedire l'accesso alla postazione informatica utilizzata, bloccandola in caso di allontanamento.

Articolo 9 Trattamento dei dati personali

I dati personali del dipendente in lavoro agile saranno trattati dal Comune esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 10 Diritti sindacali

Al personale sono riconosciuti i diritti sindacali, inclusa la partecipazione alle assemblee, previsti per restante il personale dalle vigenti norme di legge di contratto.

Articolo 11

Criteri di valutazione e verifica della prestazione

Per la valutazione della *performance*, si procede secondo quanto previsto per la valutazione del personale che svolge la propria prestazione lavorativa in sede.

La verifica dell'adempimento della prestazione è assegnata al Responsabile di Area, che predispone un idoneo sistema di monitoraggio al fine di verificare costantemente i risultati conseguiti attraverso la prestazione lavorativa svolta, sulla scorta del monitoraggio di cui all'articolo 9.

Articolo 12

Codice di comportamento

Al personale che svolge la propria attività con modalità di lavoro agile sono applicabili il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, di cui al regolamento emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il Codice di comportamento interno.

Le valutazioni conclusive del monitoraggio generale saranno trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza alla Circolare n. 1/2020 della Funzione Pubblica.

Articolo 13

Clausola di invarianza

Dall'applicazione del presente Regolamento non derivano maggiori oneri a carico dell'Ente.

Articolo 14

Disposizioni finali. Entrata in vigore

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere le previsioni del presente Regolamento alla luce dell'evoluzione normativa emergenziale.

Il presente Regolamento, considerata l'urgenza che riveste, entra in vigore con la data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

PROT. N. 3815 Approvata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 05-05-2020

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

TRASMISSIONE

La presente deliberazione è stata inviata:

[] al Prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 135 D.Lgs. 267/2000.

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il :

13-03-20 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

ANNOTAZIONI

